

Il precetto e la condanna

Precetti esecutivi e relative procedure fanno parte della vita economica, e non, del nostro Paese. Spesso ci si sofferma sulle conseguenze civili generate da tali azioni, dimenticando però l'esistenza anche di possibili implicazioni penali.

Ci sono aspetti civilistici legati a possibili utilizzi impropri dello strumento dell'esecuzione, in particolare quando quest'ultima risulta essere un ingiustificato mezzo di pressione a danno di terze persone e non è del tutto improbabile il coinvolgimento anche di disposizioni penali a fronte di azioni particolarmente temerarie.

È quindi proprio su quest'ultima tematica che vorrei qui sviluppare alcune considerazioni di massima, con l'intento di fare un breve punto della situazione, nell'attesa che le prospettate modifiche della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Lef) possano semmai fare il loro corso.

Il trait d'union che crea una correlazione fra l'azione del far spiccare un precetto esecutivo e l'applicazione del Codice penale svizzero (CP) è da identificare nell'art. 181 dell'appena citata Legge.

Si tratta del reato della coazione, il quale dispone che "chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria".

Attraverso la fattispecie della coazione il legislatore intende proteggere la libertà di ognuno di noi di generare una propria volontà, di cristallizzarla e di metterla in atto.

Si deve quindi ritenere una coazione ai sensi del Codice penale svizzero, quando la vittima viene spinta e forzata dall'autore del reato verso una decisione che, in normali circostanze, non avrebbe preso.

L'attività coercitiva è inoltre considerata

tale unicamente attraverso l'effettiva compromissione dello sviluppo della reale volontà della vittima.

È pertanto su questi concetti base che ci si deve porre la domanda se, e semmai a quali condizioni, un'esecuzione ai sensi della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento può costituire una coazione ex art. 181 CP.

Sino ad oggi il nesso giuridico tra un precetto esecutivo e il reato di coazione è stato tendenzialmente considerato da dottrina e giurisprudenza solo in modo ipotetico, ritenendo nella maggioranza dei casi, forse sbagliando, i mezzi presenti in ambito civile come sufficienti per contrastare una eventuale ingiustificata azione esecutiva.

Di conseguenza gli scogli da superare, al fine di arrivare ad un effettivo adempimento di tutti i presupposti giuridici fissati per l'applicazione del disposto penale in questione, appaiono ancora piuttosto elevati e non facilmente infrangibili.

Se ci si dovesse però trovare confrontati con una fattispecie dove non ci si deve occupare in prima battuta dell'accertamento negativo di una pretesa, rispettivamente della sua entità, ma piuttosto di proteggere l'evidenza della propria solvibilità, della propria onorabilità economica e, conseguentemente, della propria immagine verso l'esterno, sappiamo bene che i suddetti mezzi civili possono essere tardivi e nemmeno del tutto efficaci.

Appare pertanto opportuno, in casi specifici, procedere anche a una concreta analisi delle effettive possibilità d'applicazione della disposizione penale legata al reato della coazione.

Se si fosse infatti in grado di comprovare che un precetto esecutivo è stato fatto spic-



Marco Robbiani, avvocato e notaio, studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

care con meri scopi vessatori e da tale azione viene effettivamente generato un grave danno, allora un interessamento delle autorità penali deve essere opportunamente considerato, quindi di conseguenza richiesto. L'ostacolo più importante potrebbe essere visto nella comprova dell'effettiva interdizione del libero arbitrio attraverso l'azione esecutiva. Elemento coercitivo che potrebbe emergere nel caso in cui, ad esempio, la vittima sia forzatamente legata al mantenimento di un registro delle esecuzioni vergine.

Altre circostanze che potrebbero tendere all'applicazione del disposto penale possono essere identificate nella presenza di un ammontare della somma escussa fortemente spropositato (ad esempio 1 milione di franchi svizzeri) a fronte dell'assenza di una qualsiasi giustificata pretesa, rispettivamente nell'evidente consapevolezza e volontarietà del sedicente creditore di danneggiare la vittima, quindi di un agire del tutto contrario alla buona fede.

Anche se oggi si è ancora piuttosto reticenti nel perseguire con convinzione le vie penali, non si ritiene che la semplice naturale forza che un precetto esecutivo già racchiude in sé, necessaria per la garanzia di una propria giustificata pretesa, possa giustificare un abuso, laddove l'azione esecutiva viene con troppa leggerezza utilizzata per ottenere vantaggi impropri. L'agire volutamente coercitivo deve pertanto essere trattato come tale e condannato come previsto dal nostro Codice penale.